

Allegato " " al numero di raccolta

## STATUTO

### Art. 1

## COSTITUZIONE

Ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing é costituita (a seguito di trasformazione dell'Azienda Speciale del Comune di Savona, denominata A.T.A.), una Società per azioni denominata "ATA S.p.A."

### Art. 2

## SCOPO

I) La Società ha per oggetto le seguenti attività:

1) IGIENE AMBIENTALE:

- a) Depurazione acque e risparmio idrico.
- b) Gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali solidi e liquidi di qualsiasi altra categoria di rifiuto e dei residui riutilizzabili compresa la raccolta differenziata e la commercializzazione.
- c) Spazzamento urbano, manuale e/o meccanizzato.
- d) Trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi.
- e) Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale, recupero e riutilizzo dei rifiuti citati.
- f) Pulizia e ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei corsi d'acqua e degli arenili.

g) Qualsiasi altro servizio di igiene ambientale, collaterale ed affine a quelli indicati nelle precedenti lettere.

h) Iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione, promozione e gestione, in materia ambientale, di sicurezza e protezione civile, anche con specifico riferimento al miglior uso delle risorse.

i) Servizi in campo ambientale connessi alla difesa e bonifica del suolo ed alla tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, la realizzazione e la gestione di progetti a ciò finalizzati.

j) Servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti e semigalleggianti negli specchi acquei antistanti le fasce costiere e bacini portuali

## 2) ENERGIA:

a) Produzione, trasporto, approvvigionamento, distribuzione di energia e/o prodotti energetici provenienti da fonti rinnovabili e non rinnovabili, compresa quella prodotta dai rifiuti.

b) Progettazione, realizzazione e gestione di impianti per utilizzo di biomasse, anche per produzione di energia.

c) Acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita, nelle forme consentite dalla legge, di energia elettrica, comunque prodotta, sia direttamente che da parte di terzi.

d) Promozione del risparmio energetico, ivi incluse le attività di promozione, progettazione, realizzazione e gestione di impianti finalizzati al risparmio energetico ed allo sviluppo di energia da fonti rinnovabili.

### 3) RETI TECNOLOGICHE:

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:

- a) di impianti tecnologici di edifici pubblici e privati;
- b) di sistemi per la gestione del traffico automobilistico;
- c) della rete di illuminazione pubblica, privata e dei semafori.
- d) delle reti tecnologiche di soprassuolo e sottosuolo, e/o dei relativi vani tecnici.

### 4) VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO:

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:

- a) delle aree verdi e boschive, sia pubbliche che private, e servizi di supporto alla protezione civile;
- b) di opere di arredo urbano, compresi interventi per il miglioramento delle vie di camminamento, delle piste ciclabili e della viabilità;
- c) di spazi verdi e di aiuole verdi anche con funzioni spartitraffico.

### 5) VARIE:

- a) Servizi all'interno delle aree cimiteriali, realizzazione di impianti di cremazione e loro gestione.
- b) Riscossione di tributi, imposte, tasse, concessioni e tariffe in genere.
- c) Gestioni spazi per affissioni.
- d) Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di parcheggi.
- e) Sgombero neve.

f) Gestione di spiagge libere e libere attrezzate, nonché in concessione, di stabilimenti balneari e correlati svolgimenti.

6) "GLOBAL SERVICE":

Pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione, inerenti ad edifici, a spazi ed a complessi (anche di carattere monumentale), con particolare riferimento alle proprietà comunali; loro gestione ed utilizzo.

II) La società potrà eseguire ogni operazione e/o servizio attinente e/o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

III) Nel rispetto di quanto prescritto al successivo comma IV, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma, potendo, altresì, effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi (anche non soci), sia soggetti pubblici che privati, senza limiti territoriali.

IV) In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività nei confronti degli Enti pubblici suoi azionisti affidanti gestioni "in house" alla società stessa; l'ammontare dei servizi resi a soggetti terzi non può, comunque, sortire effetti pregiudizievoli per la normale attività istituzionale della società, quale affidataria di servizi degli enti soci.

***In particolare oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato***

***nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti***

***Pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto***

***limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa***

***permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di***

***efficienza sul complesso dell'attività principale della società.***

V) La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

VI) In relazione all'oggetto sociale, la società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e finanziarie, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinente; può, quindi, assumere (nel pieno rispetto della vigente normativa e se strumentali al raggiungimento dello scopo sociale) interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società, cooperative e consorzi; partecipare a raggruppamenti od associazioni di imprese, anche temporanee ed anche operanti in ambito internazionale; prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, Società, cooperative ed enti, collegati o non con la Società stessa, che siano richieste da Banche, Casse di Risparmio, Istituti di Credito e Finanziari in genere.

Art. 3

SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Savona
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale

(sempre nell'ambito dello stesso Comune) e, ex art. 2365 Codice Civile, di istituire o sopprimere unità locali operative e sedi secondarie nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

3. La pubblicità delle variazioni dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

#### Art. 4

#### DURATA

La durata della Società è fissata fino al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

#### Art. 5

#### CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTI

1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,45 (centoventimila virgola quarantacinque) suddiviso in 235.295 (duecentotrentacinquemiladuecentonovantacinque) azioni, del valore di Euro 0,51 ciascuna.
2. Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci, a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale. Possono essere emesse azioni di risparmio nonché obbligazioni

#### Art. 6

## VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, ma nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 7

### AZIONI

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.  
  
La società non ha obbligo di emettere titoli azionari.  
  
Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.
3. In sede di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale stesso.
4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione (di cui all'art. 2441 del Codice Civile) è fissato in 6 (sei) mesi.
5. La società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli artt. 2357 e seguenti del C.C..

Art. 8

PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA E TRASFERIMENTO DELLE  
AZIONI

1. La società è a capitale interamente pubblico.
2. Le azioni della Società possono essere detenute, oltreché dal Comune di Savona, soltanto da altri Enti pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici; non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati.
3. Le "limitazioni" di cui al precedente comma debbono risultare dal titolo, ai sensi dell'art. 2355/bis del Codice Civile.
4. Il Comune di Savona si impegna a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
5. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Savona ed agli altri Enti pubblici azionisti che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei



servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.

6. Il potere (di cui al precedente comma) si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

7. In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti affidanti (ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing) potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti azionisti.

8. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso.

9. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni (in caso di aumento del capitale sociale) deve previamente (a mezzo di lettera raccomandata A.R., da inviare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di

Amministrazione) darne comunicazione alla Società, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 9.

10. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci e convoca il Consiglio per le relative determinazioni.

11. Tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione dei precedenti commi e del successivo articolo 9, sono inefficaci nei confronti della Società.

12. Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti pubblici soci (ed affidanti servizi alla Società) siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo legittimato.

#### Art. 9

#### GRADIMENTO

1. Ferma l'autorizzazione assembleare di cui al successivo art.16, c.1, lettera g), il trasferimento delle azioni (da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo) è subordinato al previo gradimento dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, espresso ai sensi del successivo articolo 19.

2. Il gradimento potrà essere negato allorché il soggetto potenziale acquirente non offra condizioni tali da recare oggettivo beneficio al

perseguimento dell'oggetto sociale e alla migliore gestione dei servizi pubblici affidati ed erogati.

3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare in ordine al richiesto "gradimento", entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 8 comma 8; in mancanza di decisione entro tale termine, il gradimento si intenderà reso in senso affermativo.

4. Nel caso in cui, al potenziale acquirente, venga negato il gradimento all'acquisto delle azioni della società, è conferito al socio proponente l'alienazione il diritto di esercitare il recesso, di cui al successivo articolo 10, nelle forme ivi previste.

#### Art. 10

#### RECESSO

Ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni ivi indicate al comma 1 e precisamente:

- a) modifica dell'oggetto sociale, quando la stessa consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) trasformazione della società;
- c) trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) revoca dello stato di liquidazione;
- e) modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione, in caso di recesso;
- f) modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di

partecipazione;

g) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge;

I soci hanno, altresì, diritto di recedere in caso di soppressione o modifiche della clausola compromissoria ed, inoltre, nel caso di mancato gradimento dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione al trasferimento delle azioni, come previsto al precedente art. 9 - comma 4.

Il diritto di recesso compete anche ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) proroga del termine;

b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione:

\* delle generalità del socio recedente;

\* del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;

\* del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il recesso è legittimato da un fatto diverso da una delibera, esso

può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; in tale ipotesi, l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli (se emessi) devono essere depositati presso la sede sociale; dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nel caso in cui (entro 90 - novanta - giorni) la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se sia deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori (sentito il parere dell'Organo di Controllo), tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea (inerente una materia che potrebbe dar luogo all'esercizio del recesso).

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di

valore di cui sopra ed ottenerne copia, a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso (contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso) si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, mediante relazione giurata di un "esperto" (che provvede anche sulle spese relative) nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

Si applica, al riguardo, l'art. 1349, comma 1°, del C.C..

Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese, entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione (purchè ne facciano contestuale richiesta) hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo, anche presso terzi (ma nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 8 - comma 2).

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che

ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili (anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo del Codice Civile).

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2445 del C.C..

Il recesso di un Ente il quale, in forza della partecipazione alla Società, abbia affidato alla stessa in via diretta (ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing) un proprio servizio, implica l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio medesimo.

#### Art. 11

#### ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo (il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico);
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente (se nominato il Consiglio di Amministrazione);
- d) l'Amministratore delegato (se nominato il Consiglio di

Amministrazione;

e) il Collegio Sindacale;

**f) il Revisore legale dei conti.**

## Art. 12

### ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, il rappresentante del Comune di Savona in seno all'assemblea ordinaria partecipa alla discussione ed alla votazione (senza ulteriore e preliminare specifico mandato) su tutte le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria (e di cui all'art. 16).

## Art. 13

### CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività,



l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale oppure mediante provvedimento del Tribunale, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi (eventualmente) ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea agli aventi diritto, al loro domicilio, risultante dal Libro dei Soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda (o di ulteriore) convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda (od ulteriore) convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una sola data

per l'assemblea ulteriore (cioè successiva alla seconda).

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo (art. 2366 del C.C.).

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti relativamente ai quali non si ritenga sufficientemente informato.

Dovrà, comunque, essere fornita ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti, tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

#### Art. 14

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Per aver diritto ad intervenire all'assemblea, i soci (anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci) devono depositare almeno cinque giorni prima dell'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

## Art. 15

### FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza di quest'ultimo (ed in assenza di entrambi) da persona designata dall'assemblea stessa, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. L'assemblea nomina un segretario (anche non socio) salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio, ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea; la regolarità delle deleghe; il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale.
4. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione; deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.
5. Il verbale deve indicare:
  - a) la data dell'assemblea;
  - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante documento allegato);
  - c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
  - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a

favore, contro o si siano astenuti (anche mediante documento allegato);

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.

6. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

#### Art. 16

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

1) L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione (il Presidente e gli altri Amministratori); i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale (tenendo conto della riserva di cui agli artt. 18 e 23), **nonché il Revisore legale dei conti.**

c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci **nonché il Revisore legale dei conti**, nel rispetto della vigente normativa relativa alle società interamente pubbliche, ed in particolare, per quanto riguarda il compenso da determinare per l'organo amministrativo, non sarà attribuibile un compenso aggiuntivo per la carica di Vice Presidente e non sono conferibili gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato per l'intero organo amministrativo.

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci **e del Revisore legale dei conti.**

- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni, eventualmente richieste dallo statuto, per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- f) esercita, ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing, la supervisione sugli obiettivi strategici della società, deliberati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nonché la verifica del rispetto degli indirizzi forniti dagli Enti affidanti servizi;
- g) autorizza l'Organo Amministrativo all'espressione del gradimento di cui all'art.9.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta **del Capitale Sociale rappresentato dai soci presenti.**

#### Art. 17

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione, la revoca e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari;

e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda (od ulteriore) convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; essa delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'introduzione e/o la soppressione di clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### Art. 18

#### AMMINISTRAZIONE

1) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri (ivi compreso il Presidente) nominati dall'Assemblea e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale od amministrativa nei settori di attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità / inconfiribilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori ai / dai Comuni soci.

2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri

un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3) I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina e, comunque, non oltre tre esercizi; scadono, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale; detta procedura non è applicabile in caso di mancanza del Presidente.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subitaneamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

#### Art. 19

##### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a. la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione

aziendale;

b. l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

c. la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la società partecipa;

d. il gradimento all'ingresso di nuovi soci (di cui al precedente art. 9.)

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti;

4. La convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica), da far pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco Effettivo; in caso di urgenza, può essere fatta per telegramma, spedito almeno un giorno prima.

***Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche telematicamente per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo***



**queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.**

Art. 20

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna; in particolare gli competono tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che dalla legge, dallo Statuto o dalle convenzioni di servizio non siano espressamente riservate all'Assemblea dei soci o a gli Enti affidanti i servizi.
2. Restano fermi i poteri di supervisione attribuiti all'Assemblea, a norma del precedente art. 16 -lett. f) nonché i poteri di indirizzo e controllo degli Enti affidanti i servizi, ai sensi del precedente art. 8.

Art. 21

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio; quest'ultima spetta all'Amministratore Unico se nominato.
- 2) In caso di impedimento il Presidente (ove non sia nominato il Vice-Presidente) egli è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.
- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,

fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno;  
controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio; attua (salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato) le deliberazioni del Consiglio.

## Art. 22

### AMMINISTRATORE DELEGATO; DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il Consiglio di Amministrazione **deve** delegare parte delle proprie attribuzioni (nei limiti delle vigenti disposizioni di legge) ad un solo Amministratore Delegato, scelto tra i propri membri, attribuendogli poteri e limiti per l'espletamento del suo mandato, con la precisazione che non sono, comunque, delegabili le materie di cui all'art. 19, comma 2.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare (anche fra persone estranee al Consiglio) direttori, procuratori speciali e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore delegato, spetta la rappresentanza della Società, nei limiti della delega conferita.

**4. E' vietato istituire Organi societari diversi da quelli civilistici, previsti dalle norme generali in materia di società.**

**5. Non costituiscono organi della società gli organismi istituiti a seguito di conclusione di patti parasociali e/o convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi quelli diretti ad attuare il requisito in house del controllo analogo.**

## Art. 23

### COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti (iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia); ne nomina il Presidente e ne determina (per l'intera durata in carica) il compenso, nel rispetto della vigente normativa relativa alle società interamente pubbliche.

Il Collegio Sindacale è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del C.C.; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale (comprensivo di membri effettivi e supplenti), si intende decaduto l'intero Collegio e deve tempestivamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Sindaci.

I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.

Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (4° comma dell'art. 2404 del C.C.).

#### **Art. 24**

#### **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

##### **1. La revisione legale dei conti sulla società, ex articolo**

**2409-bis del Codice Civile, è esercitata da un Revisore Legale**

**dei conti o da una Società di Revisione Legale iscritti**

**nell'apposito Registro.**

#### **Art. 25**

#### **COMPENSI**

##### **1. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di**

**risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché**

**corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti**

**degli organi Sociali.**

##### **2. E' vietato corrispondere compensi aggiuntivi al Vice**

**Presidente.**

Art. **26**

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. **27**

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti (risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea nei termini di cui al precedente art. 16) previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi é effettuato presso le casse designate dalla Società, a decorrere dal giorno annualmente fissato dalla società stessa.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. **28**

SCIoglimento

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Art. **29**

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati (entro 30 - trenta - giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente) dal Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede la società.

I tre arbitri (così nominati) provvederanno (entro i successivi 30 - trenta - giorni) a designare il Presidente; nel caso di mancata nomina nel termine suddetto ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà, a maggioranza, entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed, eventualmente, anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità della sua ripartizione.

La presente "clausola" è applicabile anche alle controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti; per cui diverrà vincolante (per detti soggetti) con l'accettazione dell'incarico.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Sono applicabili, comunque, le disposizioni normative vigenti in materia.

La soppressione o le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, assunta in sede straordinaria, con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. **30**

#### CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.